

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZIONI EXTRA CONVEGNI E SEDE LEGALE

SEZIONE	CAP	Indirizzo e Presidente	Anno di fondazione	Ordinari	Famigliari	Giovani	Benemeriti	Totale SOCI	Delegati
EUROPEA	B1060	Rue d'Ecosse 44 - Bruxelles - c/o Valtorta (Pres. Piercarlo Valtorta)	1994	4	5	—	—	9	1
LIMA	28845	Via Palermo 8, c/o Bonzani - Domodossola (Pres. Celso Salvetti)	1973	7	1	—	—	8	1
SANTIAGO DEL CILE C.A.A.I.	20124	Av. Apoquindo 6589 - Las Condes Santiago Via E. Petrella 19 - Milano (Pres. Giovanni Rossi)	1982	—	—	—	—	—	—
A.G.A.I.	20124	Via E. Petrella 19 - Milano (Pres. Alberto Re)	1904	311	—	—	—	311	1
SEDE LEGALE	20124	Via E. Petrella 19 - Milano	1979	1.064	—	—	—	1.064	2
			1863	9	—	—	—	9	—
TOTALE SEZIONI N. 5				1.395	6	—	—	1.401	5

CONVEGNI

CONVEGNI	SEZIONI	Onerari	Ordinari	Famigliari	Giovani	Benemeriti	Totale SOCI	Delegati
LIGURE - PIEMONTESE - VALDOSTANO	100	—	43.742	18.171	7.054	4	68.971	155
LOMBARDO	139	—	63.790	24.473	9.363	7	97.633	225
TRENTINO - ALTO ADIGE	16	—	16.582	7.975	3.020	—	27.577	61
VENETO - FRIULANO - GIULIANO	84	—	45.160	17.526	5.885	1	68.572	151
TOSCO - EMILIANO - ROMAGNOLO	41	—	20.845	7.184	1.928	—	29.957	66
CENTRO MERIDIONALE E INSULARE	85	—	15.763	4.043	1.752	2	21.560	86
EXTRA CONVEGNI E SEDE LEGALE	5	9	1.386	6	—	—	1.401	5
TOTALE SEZIONI	470	9	207.268	79.378	29.002	14	315.671	749

LOM: include le sezioni: CNSAS art. 33 dello Statuto e Bozzolo costituita nel 1998.

CM: include le sezioni di ROCCA DI CAMBIO e S. VENERINA il cui tesseramento non risulta pervenuto e le sezioni di CASERTA e SIRACUSA costituite nel 1998.

VFG: inclusa la sezione di TREGNAGO costituita nel 1998.

DISTRIBUZIONE DEL CORPO SOCIALE PER REGIONE E CATEGORIA AL 31/12/1998

REGIONI	Totale Soci (1)	Ordinari (2)	Giovani	Famigliari
LIGURIA	13.085	8.342	1.113	3.630
PIEMONTE	53.248	33.662	5.671	13.915
VALLE D'AOSTA	2.634	1.738	270	626
LOMBARDIA	97.626	63.790	9.363	24.473
PROV. DI TRENTO	20.407	12.316	2.044	6.047
PROV. DI BOLZANO	7.170	4.266	976	1.928
VENETO	50.108	33.092	4.270	12.746
FRIULI VENEZIA GIULIA	18.463	12.068	1.615	4.780
EMILIA ROMAGNA	16.068	11.507	991	3.570
TOSCANA	13.889	9.338	937	3.614
MARCHE	3.415	2.658	211	546
UMBRIA	2.485	1.655	241	589
LAZIO	5.935	4.415	381	1.139
ABRUZZO	4.171	2.901	435	835
MOLISE	232	175	35	22
CAMPANIA	1.203	900	68	235
PUGLIA	327	273	17	37
BASILICATA	269	199	25	45
CALABRIA	521	392	46	83
SICILIA	2.393	1.706	249	438
SARDEGNA	607	489	44	74
TOTALE CONVEGNI	314.256	205.882	29.002	79.372

1) Escluse le categorie 31-33 e 34

2) Inclusi i soci ordinari vitalizi

Sezioni senza diritto di partecipazione all'Assemblea dei Delegati 1999 ai sensi degli artt. 17 dello Statuto e 44 del Regolamento Generale

SEZIONE	Indirizzo e Presidente	Anno di fondazione	Ordinati	Famigliari	Giovani	Benemeriti	Totale SOCI	Delegati
BOZZOLO	via Bini 2 - 46012 Bozzolo	1998	—	—	—	—	—	—
CASERTA	via S. Lorenzo 23 - 81047 Caturano	1998	—	—	—	—	—	—
CNSAS	via E. Petrella 19 - 20124 Milano	1992	—	—	—	—	—	—
PIEDIMONTE MATESE	largo S. Francesco 10 - 81016 Piedimonte M.	1998	57	13	10	—	80	0
ROCCA DI CAMBIO	via del Castello 16 - 67047 Rocca di Cambio	1985	—	—	—	—	—	—
SANTA VENERINA	via Chiesa 52 - 95020 Linera-S. Venerina	1996	—	—	—	—	—	—
SIRACUSA	via Po 10 - 96100 Siracusa	1998	—	—	—	—	—	—
SANTIAGO DEL CILE	av. Apoquindo 6589 Las Condes-Santiago	1982	—	—	—	—	—	—
TREGNAGO	piazza S. Egidio 8 - 37039 Tregnago	1998	—	—	—	—	—	—
TOTALE DELLE SEZIONI 9			57	13	10	—	80	0

SEZIONI IL CUI NUMERO SOCI È INFERIORE A 100

ADRIA	FARINDOLA	POLIZZI GENEROSA
BARDONECCHIA	GALLINARO IN VAL COMINO	ROCCA DI CAMBIO
CAMPOBASSO	GIOIA DEL COLLE	ROCCA DI MEZZO
CASTEL DI SANGRO	GUBBIO	SANTA VENERINA
CIVITELLA ROVETO	ISOLA DEL GRAN SASSO	SANTIAGO DEL CILE
CORBETTA	LIMA	VIGO DI CADORE
ESPERIA	PESCASSEROLI	
EUROPEA	PETRALIA SOTTANA	
FARA SAN MARTINO	PIEDIMONTE MATESE	

Il prospetto è stato compilato sulla base del numero dei soci regolarmente trasmesso dalle Sezioni al 31/12/98

APPENDICE

PARTE STRAORDINARIA

**Proposte di modifica del Regolamento generale
del Club alpino italiano
d'iniziativa del Consiglio centrale**

- 1. Modifiche del Regolamento generale**
 - 1.1 Modifica dell'art. 57 (abrogazione del comma 3)**
 - 1.2 Modifica dell'art. 58 (commi 2 e 3)**
 - 1.3 Modifica dell'art. 69 (aggiunta del comma 2)**
 - 1.4 Modifica dell'art. 71 (aggiunta del comma 3)**

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI ASSEMBLEARI PER LA PARTE STRAORDINARIA

Al fine di disciplinare l'andamento dei lavori relativi alla discussione e all'approvazione delle proposte di modifica del Regolamento generale si rende necessario stabilire alcune norme per regolare gli interventi, che saranno limitati esclusivamente ai commi oggetto delle proposte.

1. Il Presidente dell'Assemblea dà lettura delle proposte, comma per comma e, ove non vi siano interventi, le pone ai voti.
2. Gli interventi non possono superare i 5 minuti
3. Le dichiarazioni di voto devono essere contenute entro il limite di 3 minuti.
4. Il Presidente raggruppa nei limiti del possibile eventuali emendamenti simili e li pone ai voti. Se tutti gli emendamenti sono respinti le modifiche si pongono in approvazione nel testo proposto.

**PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE
DEL CLUB ALPINO ITALIANO**

Testo attuale

(in corsivo le parti interessate dalle modifiche)

Art. 57

1 L'ordinamento amministrativo e l'organizzazione generale degli organi tecnici centrali e periferici sono disposti dal consiglio centrale. A tal fine il consiglio centrale predispone un regolamento quadro degli organi tecnici centrali e periferici.

2 Gli organi tecnici centrali, per il loro funzionamento, si attengono alle disposizioni dei propri regolamenti, approvati dal consiglio centrale, del quale seguono le direttive programmatiche. I loro componenti sono nominati dal consiglio centrale sulla base delle proposte dei convegni e delle scelte effettuate dal consiglio centrale stesso e tenute presenti le disposizioni dei rispettivi regolamenti.

3 Il presidente e i componenti della delegazione romana sono scelti e nominati dal consiglio centrale. I capi delegazione del C.N.S.A. sono nominati direttamente dai capi stazione: essi devono essere iscritti al C.A.I. e costituiscono il consiglio direttivo del C.N.S.A.

Nuovo testo**Art. 57**

1 L'ordinamento amministrativo e l'organizzazione generale degli organi tecnici centrali e periferici sono disposti dal consiglio centrale. A tal fine il consiglio centrale predispone un regolamento quadro degli organi tecnici centrali e periferici.

2 Gli organi tecnici centrali, per il loro funzionamento, si attengono alle disposizioni dei propri regolamenti, approvati dal consiglio centrale, del quale seguono le direttive programmatiche. I loro componenti sono nominati dal consiglio centrale sulla base delle proposte dei convegni e delle scelte effettuate dal consiglio centrale stesso e tenute presenti le disposizioni dei rispettivi regolamenti.

Testo attuale

(in corsivo le parti interessate dalle modifiche)

Art. 58

1 Il consiglio centrale stabilisce il numero dei componenti di ogni organo tecnico centrale.

2 *Ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 57 e di quanto riguarda l'elezione del presidente del C.N.S.A. che viene eletto dai capi delegazione del corpo e ratificata dal consiglio centrale*, i componenti dell'organo tecnico centrale, nella prima riunione convocata dal presidente generale, eleggono fra loro il presidente, il vicepresidente e il segretario (il quale può essere scelto anche all'infuori dei componenti la commissione o l'organo centrale).

3 Salvi i casi di decadenza previsti da ciascun regolamento, i componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4 Le successive riunioni dell'organo tecnico centrale vengono indette dal presidente o da chi ne fa le veci, e di esse viene data comunicazione alla presidenza generale.

Nuovo testo

(in corsivo le modifiche proposte)

Art. 58

1 Il consiglio centrale stabilisce il numero dei componenti di ogni organo tecnico centrale.

2 I componenti dell'organo tecnico centrale, nella prima riunione convocata dal presidente generale, eleggono fra loro il presidente, il vicepresidente e il segretario (il quale può essere scelto anche all'infuori dei componenti la commissione o l'organo centrale).

3 Salvi i casi di decadenza previsti da ciascun regolamento, i componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati *per una sola volta; potranno essere nuovamente rieletti dopo almeno un anno dalla scadenza del mandato.*

4 Le successive riunioni dell'organo tecnico centrale vengono indette dal presidente o da chi ne fa le veci, e di esse viene data comunicazione alla presidenza generale.

Testo attuale**Art. 69**

1 Le sezioni particolari fanno parte di quei convegni regionali o interregionali entro la giurisdizione dei quali sarà stata stabilita ufficialmente la sede della sezione.

Nuovo testo

(in corsivo le modifiche proposte)

Art. 69

1 Le sezioni particolari fanno parte di quei convegni regionali o interregionali entro la giurisdizione dei quali sarà stata stabilita ufficialmente la sede della sezione.

2 Il C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) è stato istituito in sezione particolare con delibera 3 febbraio 1990 del consiglio centrale ed è retto da un proprio statuto, approvato dal consiglio centrale, che ne determina la struttura, le competenze e il funzionamento.

Testo attuale**Art. 71**

1 Il presente regolamento generale con deliberazione del consiglio centrale sarà coordinato con le norme della legge 20 marzo 1975, n. 70 e con le conseguenti disposizioni del presidente del consiglio dei ministri e regolamentari.

2 Agli effetti dell'eventuale scioglimento della sezione, il limite di cento soci trova applicazione immediata per le sezioni costituite o ricostituite dopo l'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari (assemblea dei delegati dell'1.12.1991). Per le sezioni costituite in data precedente, rimane in vigore il limite di cinquanta soci, fino all'inizio dell'anno sociale 1995.

Nuovo testo

(in corsivo le modifiche proposte)

Art. 71

1 Il presente regolamento generale con deliberazione del consiglio centrale sarà coordinato con le norme della legge 20 marzo 1975, n. 70 e con le conseguenti disposizioni del presidente del consiglio dei ministri e regolamentari.

2 Agli effetti dell'eventuale scioglimento della sezione, il limite di cento soci trova applicazione immediata per le sezioni costituite o ricostituite dopo l'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari (assemblea dei delegati dell'1.12.1991). Per le sezioni costituite in data precedente, rimane in vigore il limite di cinquanta soci, fino all'inizio dell'anno sociale 1995.

3 Le limitazioni introdotte dalla nuova formulazione del comma 3 dell'art. 58 alla rieleggibilità dei componenti di organi tecnici centrali troveranno applicazione alla prima scadenza naturale del mandato in corso all'atto dell'approvazione della suddetta riforma da parte dell'assemblea dei delegati.